

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE GHEMME



L. R. 29 dicembre 2006 n. 38
D.C.R. n. 85 - 13268 del 8/02/2010

**"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE"**

IL SINDACO:

**CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE :

SOTRECO SOTRECO s.n.c.
di Bertolotto & C.
piazzale Europa 7 - 10044 Pianezza (TO)

Norme sul Procedimento

COMUNE DI GHEMME



**NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E
PER IL RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO
ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

INDICE

INDICE	2
TITOLO I.....	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Applicazione della legge n. 133/2008	4
Art. 4 – Autorizzazioni per esercizi di somministrazione	4
Art. 5 – Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per esercizi di somministrazione	5
Art. 6 – Denunce e comunicazioni	5
TITOLO II.....	6
Art. 7 – Domanda di autorizzazione di esercizio di somministrazione	6
Art. 8 – Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione per esercizio di somministrazione.....	7
Art. 9 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per modifica della titolarità in esercizio di somministrazione	8
Art. 10 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione di superficie in esercizio di somministrazione.....	9
Art. 11 – Documentazione necessaria per la presentazione della SCIA per esercizio di somministrazione.....	10
Art. 12 – Istruttoria comunale in caso di domanda	11
Art. 13 – Istruttoria comunale in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12
Art. 14 – Domanda di autorizzazione temporanea	14
Art. 15 – Documentazione necessaria per la presentazione della domanda per autorizzazione temporanea	14
Art. 16 – Istruttoria comunale in caso di domanda per autorizzazione temporanea.....	15
TITOLO III.....	16
Art. 17 – Attivazione dell’esercizio di somministrazione	16
Art. 18 – Accesso al procedimento autorizzatorio	16
Art. 19 – Entrata in vigore	16
Art. 20 – Sanzioni	17
Art. 21 - Norme finali	17

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"Legge"** si intende la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 38 – "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"; per **"DGR 85/2010"** si intende la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 – 13268; per **"Indirizzi generali e criteri regionali"** si intendono gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui all'Allegato A alla DGR 85/2010; per **"Criteri comunali"** si intendono i "Criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" stilati ai sensi dell'articolo 8 della Legge che sono composti dalla Relazione illustrativa e dal Regolamento di attuazione; per **"Regolamento di Attuazione"** si intendono le norme di attuazione che rendono operativi e pienamente applicabili i Criteri comunali, per **"Norme sul procedimento"** le presenti norme per le procedure di rilascio delle autorizzazioni e per il ricevimento delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) degli esercizi di somministrazione; per **"SUAP"** si intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e disciplina il procedimento concernente le domande di autorizzazione annuale e stagionale in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e più dettagliatamente:
 - a) le modalità di presentazione delle domande e delle SCIA;
 - b) le procedure istruttorie;
 - c) le modalità di attivazione degli esercizi;
 - d) le modalità di diritto di accesso.

Art. 3 – Applicazione della legge n. 133/2008

1. A seguito del riordino e della semplificazione del SUAP, intervenuta con l'adozione della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 241 del 1990, viene stabilito che per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande le domande, le istanze e le SCIA debbano esser presentate allo SUAP di riferimento.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché tutti gli elaborati tecnici e gli allegati devono essere presentati allo SUAP esclusivamente in forma telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. A seguito della presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative ai trasferimenti di titolarità o agli ampliamenti di superficie oppure delle Domande di Autorizzazione relative alle aperture o ai trasferimenti di sede per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sarà comunicata al soggetto interessato, da parte del Responsabile del Procedimento, quanto segue ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. La data di presentazione della istanza o della segnalazione;
 - c. Oggetto del procedimento;
 - d. Persona Responsabile del Procedimento;
 - e. La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - f. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento.

Art. 4 – Autorizzazioni per esercizi di somministrazione

1. Sono soggette ad autorizzazione annuale o stagionale le seguenti fattispecie:
 - a) Apertura di esercizio di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico
 - b) Trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico
2. Chi intende aprire o trasferire di sede un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 9, comma 1, della Legge, deve presentare allo SUAP di riferimento del comune sede dell'esercizio specifica domanda in bollo, compilata su apposito modulo.
3. In carenza della approvazione della apposita modulistica da parte della Regione Piemonte, e fino a quando non verrà da questa predisposta, si deve utilizzare quella approntata dallo SUAP o dal Comune.
4. Le domande di autorizzazione non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili

Art. 5 – Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per esercizi di somministrazione

1. Sono soggette a semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) le seguenti fattispecie:
 - a) Modifica della titolarità della autorizzazione di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico per atto tra vivi o mortis causa;
 - b) Variazione della superficie di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico;
 - c) Apertura, trasferimenti di sede, variazioni di superficie di somministrazione, trasferimenti di titolarità, sospensioni temporanee dell'attività di esercizi di somministrazione di cui all'art. 8, comma 6 della Legge Regionale (somministrazione speciale);
 - d) Cessazione dell'attività.
4. Chi intende segnalare una delle fattispecie inerenti l'attività di un esercizio di somministrazione di cui al comma precedente, deve presentare allo SUAP di riferimento del Comune sede dell'esercizio specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), compilata su apposito modulo.
5. In carenza della approvazione della apposita modulistica da parte degli Enti competenti, e fino a quando non verrà da questi predisposta, si deve utilizzare quella approntata dallo SUAP o dal Comune.
6. Le SCIA non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.

Art. 6 – Denunce e comunicazioni

1. È soggetta a semplice comunicazione, da presentare su carta libera o su carta intestata dell'impresa, la sospensione dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico.
2. In caso di variazione del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera o su carta intestata dell'impresa, degli elementi oggetto della variazione.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate allo SUAP di riferimento del Comune sede dell'esercizio.

TITOLO II

PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI E LE SCIA

Art. 7 – Domanda di autorizzazione di esercizio di somministrazione

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annuali o stagionali, sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune prevista dall'Art. 9 della Legge.
2. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la nota informativa relativa al risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'art. 3 della presente normativa.
3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di somministrazione interna e esterna dell'esercizio;
 - la superficie complessiva dell'esercizio;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della Legge regionale;
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge regionale.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione, a seguito della compilazione dell'allegato inserito nel modello di domanda.
5. La domanda di autorizzazione, da presentare in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
6. La domanda di autorizzazione deve contenere le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dagli **"Indirizzi generali e criteri regionali"**.
7. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata in formato telematico tutta la documentazione asseverata da tecnico abilitato nei termini e limiti di legge comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai Criteri comunali adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale.

Art. 8 – Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione per esercizio di somministrazione

1. Alla domanda di autorizzazione per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico da presentare al Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:
 - la descrizione e la rappresentazione grafica della zona di insediamento dell'esercizio,
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione;
 - la dimostrazione della sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della Legge regionale e con quelli degli Indirizzi generali e criteri regionali e dei Criteri comunali, al fine di:
 1. migliorare il servizio reso al consumatore;
 2. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
 3. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
 4. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
 5. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
 6. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
 - la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi di cui all'art. 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali;
 - b) la descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per la superficie lorda di calpestio, per le superfici interne ed esterne destinate alla somministrazione, alle cucine, ai magazzini, e/o depositi, ai servizi igienici e alle altre superfici non destinate alla somministrazione;
 - c) la descrizione dettagliata e conteggio analitico del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'articolo 21 della LR 56/77;
 - d) tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno sopra indicato in scala non inferiore a 1:500;
 - e) le aree di carico e scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale;
 - f) i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali;
 - g) lo studio di impatto sulla viabilità redatto ai sensi dell'art. 9 degli Indirizzi generali e criteri regionali;
 - h) gli studi redatti ai sensi dell'art. 10 degli Indirizzi generali e criteri regionali, con le relative dichiarazioni asseverate da parte dei tecnici abilitati, che esaminino e valutino le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande relativi a:
 1. clima acustico;
 2. atmosfera;
 3. paesaggio;
 4. sicurezza impianti – prevenzione incendi;

- 5. rifiuti;
 - 6. barriere architettoniche.
 - i) la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto degli strumenti urbanistici e delle direttive e delle prescrizioni per l'insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici di cui agli artt. 24 e 25 dei Criteri comunali.
 - j) il progetto municipale in cui sono dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali per ciascuna componente ambientale e paesaggistica, individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni e che rendono ammissibile l'intervento;
 - k) la disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della domanda dei locali nei quali intende esercitare l'attività (atto di proprietà, atto di locazione, dichiarazione in carta libera della ottenuta disponibilità dei locali da parte del proprietario, ecc.);
 - l) la convenzione o l'atto di impegno unilaterale d'obbligo relativo alle soluzioni progettuali concertate con la Provincia o con il Comune sulle opere di urbanizzazione relative alla viabilità che rendono ammissibile l'insediamento, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 9, comma 9 degli Indirizzi generali e criteri regionali;
 - m) le eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dei criteri comunali.
- 2. Tutta la documentazione va presentata in formato telematico ed inviata alla SUAP di riferimento tramite Posta Elettronica Certificata.
 - 3. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla presentazione di certificati di idoneità sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi dei locali.

Art. 9 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per modifica della titolarità in esercizio di somministrazione

- 1. La modifica della titolarità della autorizzazione è soggetta alla SCIA prevista dall'art. 13 della Legge regionale.
- 2. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la nota informativa relativa al risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della SCIA, si fa riferimento all'art. 3 della presente normativa.
- 3. Nella SCIA devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di somministrazione interna e esterna dell'esercizio;
 - la superficie complessiva dell'esercizio;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della Legge regionale;
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge regionale.

4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione, a seguito della compilazione dell'allegato inserito nel modello di domanda.
5. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui la segnalazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
6. Alla SCIA inoltrata presso il SUAP di riferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile o della certificazione dello stesso relativo al trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
7. Tutta la documentazione va presentata in formato telematico ed inviata allo SUAP di riferimento tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 10 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione di superficie in esercizio di somministrazione

1. La variazione della superficie di somministrazione è soggetta alla SCIA prevista dall'art. 12 della Legge regionale e dell'art. 12, comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
2. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la nota informativa relativa al risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della SCIA, si fa riferimento all'art. 3 della presente normativa.
3. Nella SCIA devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di somministrazione interna e esterna dell'esercizio prima e dopo la variazione;
 - la superficie complessiva dell'esercizio prima e dopo la variazione;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della Legge regionale;
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge regionale.
4. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui la segnalazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. Alla SCIA deve essere allegata la documentazione asseverata da tecnico abilitato comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai Criteri comunali adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale.
6. Tutta la documentazione va presentata in formato telematico ed inviata allo SUAP di riferimento tramite Posta Elettronica Certificata..

Art. 11 – Documentazione necessaria per la presentazione della SCIA per esercizio di somministrazione

1. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da presentare al Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:
 - la descrizione e la rappresentazione grafica della zona di insediamento dell'esercizio,
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione;
 - la dimostrazione della sintonia dell'ampliamento considerato con gli obiettivi della Legge regionale e con quelli degli Indirizzi generali e criteri regionali e dei Criteri comunali, al fine di:
 1. migliorare il servizio reso al consumatore;
 2. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
 3. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
 4. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
 5. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
 6. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
 - la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi di cui all'art. 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali;
 - b) il progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per la superficie lorda di calpestio, per le superfici interne ed esterne destinate alla somministrazione, alle cucine, ai magazzini, e/o depositi, ai servizi igienici e alle altre superfici non destinate alla somministrazione;
 - c) la descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'articolo 21 della LR 56/77;
 - d) tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno sopra indicato in scala non inferiore a 1:500;
 - e) le aree di carico e scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale;
 - f) i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali;
 - g) lo studio di impatto sulla viabilità redatto ai sensi dell'art. 9 degli Indirizzi generali e criteri comunali;
 - h) gli studi redatti ai sensi dell'art. 10 degli Indirizzi generali e criteri regionali, che esaminino e valutino le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'ampliamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande relativi a:
 1. clima acustico;
 2. atmosfera;
 3. paesaggio;
 4. sicurezza impianti – prevenzione incendi;
 5. rifiuti;

6. barriere architettoniche.
- i) la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto delle direttive e delle prescrizioni per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici di cui agli artt. 24 e 25 dei Criteri comunali;
 - j) il progetto municipale in cui sono dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali per ciascuna componente ambientale e paesaggistica, individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni e che rendono ammissibile l'intervento;
 - k) la disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della domanda dei locali nei quali intende esercitare l'attività (atto di proprietà, atto di locazione, dichiarazione in carta libera della ottenuta disponibilità dei locali da parte del proprietario, ecc.);
 - l) la convenzione o l'atto di impegno unilaterale d'obbligo relativo alle soluzioni progettuali concertate con la Provincia o con il Comune sulle opere di urbanizzazione relative alla viabilità che rendono ammissibile l' ampliamento, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 9, comma 9 degli Indirizzi generali e criteri regionali;
 - m) le eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dei criteri comunali.
2. Tutta la documentazione va presentata in formato telematico ed inviata allo SUAP di riferimento tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 12 – Istruttoria in caso di domanda

1. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della domanda e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa.
3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni.
4. Qualora entro i termini stabiliti dall'Ufficio l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della domanda.
5. Se la domanda è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede d'ufficio a trasmettere la documentazione agli uffici interessati degli Enti competenti in via telematica, che provvederanno ciascuno per le loro competenze, a verificare:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della Legge regionale;
 - b) il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di attuazione dei Criteri comunali, in particolare rispetto alla compatibilità di insediamento, agli stan-

- dard di parcheggio, alla valutazione di impatto sulla viabilità e alle prescrizioni in materia di beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- c) la documentazione allegata relativamente a: clima acustico, atmosfera, paesaggio, sicurezza impianti e prevenzione incendi, rifiuti e barriere architettoniche;
 - d) il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, e delle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici, per i locali.
6. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) può essere effettuato anche a mezzo di Conferenza dei Servizi da convocare da parte del Responsabile del Procedimento.
 7. I competenti Uffici comunali interessati devono fornire motivata risposta al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta di informazioni formulata da quest'ultimo.
 8. Il Responsabile del Procedimento, nel caso la fase istruttoria dia esito positivo, rilascia l'autorizzazione amministrativa entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
 9. Il Responsabile del Procedimento, nel caso la fase istruttoria dia esito negativo, entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, notifica il motivato provvedimento di diniego al soggetto interessato.
 10. Il Responsabile del Procedimento prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto interessato i motivi che ostano al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, dandogli il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del Responsabile del Procedimento interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato nella comunicazione stessa. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
 11. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Art. 13 – Istruttoria in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della SCIA e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa e predispone gli atti necessari per inibire l'eventuale esercizio dell'attività.

3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della SCIA, le necessarie integrazioni.
4. Qualora entro il termine stabilito dall'ufficio l'interessato non produca le integrazioni, il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della SCIA e adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività comunicandolo all'interessato.
5. Se la SCIA è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede d'ufficio a trasmettere la documentazione agli uffici interessati degli Enti competenti in via telematica, che provvederanno ciascuno per le loro competenze, a verificare:
 - a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della Legge regionale;
 - b. il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di attuazione dei Criteri comunali, in particolare rispetto alla compatibilità di insediamento, agli standard di parcheggio, alla valutazione di impatto sulla viabilità e alle prescrizioni in materia di beni culturali, ambientali e paesaggistici;
 - c. l'esistenza delle asseverazioni e della documentazione allegata relativamente a: clima acustico, atmosfera, paesaggio, sicurezza impianti e prevenzione incendi, rifiuti e barriere architettoniche (se necessarie);
 - d. il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, anonaria ed igienico sanitaria, e delle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici, per i locali.
6. L'Amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per effettuare tutte le verifiche sulle dichiarazioni effettuate nella SCIA presentata.
7. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) può essere effettuato anche a mezzo di Conferenza dei Servizi da convocare da parte del Responsabile del Procedimento.
8. I competenti Uffici comunali interessati devono fornire motivata risposta al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta di informazioni formulata da quest'ultimo.
9. Il Responsabile del Procedimento, nel caso la fase istruttoria dia esito positivo, lo comunica all'interessato entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della SCIA.
10. Il Responsabile del Procedimento, nel caso la fase istruttoria dia esito negativo a seguito di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della SCIA, notifica il motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività al soggetto interessato.
11. Prima della formale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, comunica al soggetto interessato i motivi che ostano la prosecuzione dell'attività, dandogli il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per conformare alla normativa vigente detta attività. La comunicazione del Responsabile del Procedimento interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata eliminata la carenza dei requisiti e dei presupposti autocertificati ed asseverati o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato nella comunicazione stessa.

12. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali azioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 14 – Domanda di autorizzazione temporanea

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali.
2. Può altresì essere rilasciata un'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione. Le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi in questo caso non si applicano.
3. La domanda d'autorizzazione deve essere presentata in bollo tramite modalità telematica, al SUAP di riferimento del comune esclusivamente su apposito modulo.
4. In carenza della approvazione della apposita modulistica da parte degli Enti competenti, e fino a quando non verrà da questi predisposta, si deve utilizzare quella approntata dal SUAP o dal Comune.
5. Le domande di autorizzazione non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.

Art. 15 – Documentazione necessaria per la presentazione della domanda per autorizzazione temporanea

1. Alla domanda di autorizzazione temporanea, presentata al SUAP deve essere allegata la seguente documentazione in modalità telematica:
 - a) Relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:
 - la descrizione e la rappresentazione grafica della zona di insediamento dell'esercizio,
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali odei luoghi di esercizio della somministrazione;
 - la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati;
 - la descrizione del servizio reso.
2. Tutta la documentazione va presentata in formato telematico ed inviata allo SUAP di riferimento tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 16 – Istruttoria in caso di domanda per autorizzazione temporanea

1. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della domanda e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa.
3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni.
4. Qualora entro i termini stabiliti dall'Ufficio l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della domanda.
5. Se la domanda è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede d'ufficio a trasmettere la documentazione agli uffici interessati degli Enti competenti in via telematica, che provvederanno ciascuno per le loro competenze, a verificare le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei luoghi, dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
6. In caso di esito istruttorio positivo, il Responsabile del procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
7. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
8. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Attivazione dell'esercizio di somministrazione

1. A sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 l'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio, salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.

Art. 18 – Accesso al procedimento autorizzatorio

1. A sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dello SUAP i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento, ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.
3. Il Responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n. 352 e s.m.i..

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Le presenti procedure entrano in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione in Consiglio Comunale. Per le domande pervenute in data antecedente si seguono le procedure già codificate.

Art. 20 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento redatto a cura del Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali.

Art. 21 - Norme finali

1. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti, alle norme degli Indirizzi generali e Criteri comunali ove applicabili nonché di ogni altra normativa in atto.